

Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) anno 2020.

art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso definiscono i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 135, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27.

art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:
 - a) soggetti beneficiari: Comuni o loro forme associative aventi sede nel territorio della Regione;
 - b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
 - c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione;
 - d) Bando: atto contenente i termini di adesione ai progetti Cantieri di lavoro finanziati;

art. 3 Requisiti dei lavoratori utilizzati

1. Nei cantieri di lavoro sono utilizzati i residenti in Regione, in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale, i quali:
 - a) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
 - b) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale;
 - c) siano utilmente inseriti in graduatoria di cui all'articolo 4 comma 4.
2. L'utilizzazione nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.
3. I lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione per tutta la durata del cantiere.
4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 1, sono posseduti dal lavoratore utilizzato all'atto della presentazione della domanda di adesione al bando di cui all'articolo 4 comma 1.

art. 4 Individuazione dei lavoratori utilizzati

1. Presso i Centri per l'impiego regionali vengono pubblicati i bandi per l'adesione

- ai progetti Cantieri di lavoro finanziati.
- 2.** I lavoratori utilizzati che intendono aderire i bandi presentano domanda di adesione su apposito modulo messo a disposizione dal Centro per l'impiego.
 - 3.** Ogni lavoratore utilizzato può aderire contemporaneamente ad un numero massimo di tre bandi.
 - 4.** Il Centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, redige una graduatoria per ogni bando.
 - 5.** La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
 - a)** durata dello stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150:
 - 1) oltre 913giorni: 35 punti;
 - 2) da 733 a 913 giorni: 30 punti
 - 3) da 548 a 732giorni: 20 punti;
 - 4) da 181 giorni a 547 giorni: 10 punti;
 - b)** età anagrafica:
 - 1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età: punti 15;
 - 2) per coloro che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il sessantesimo: punti 10;
 - 3) per coloro che hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età e non ancora il quarantacinquesimo: punti 5;
 - 4) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora il trentaseiesimo: punti 1;
 - c)** unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dallo stato di famiglia: 25 punti;
 - d)** valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – ISEE ordinario o standard o ISEE corrente in corso di validità al momento di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 1: massimo 25 punti.
 - 6.** Per il criterio di cui alla lettera c) del comma 5 i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;
 - 7.** Per il criterio di cui alla lettera d) comma 5 al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni cinquecento euro. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto ai cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono assegnati 0 punti.
 - 8.** In caso di parità di punteggio, ha precedenza il più giovane di età.
 - 9.** In caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma 4, il Centro per l'impiego pubblica un nuovo bando.
 - 10.** La graduatoria di cui al comma 4 ha validità fino al 30 giugno 2021.
 - 11.** Il lavoratore utilizzato che rifiuta l'inserimento nel cantiere di lavoro viene escluso dalla graduatoria di cui al comma 4 eccetto il caso in cui presenti idonea certificazione medica. La convocazione è effettuata dai soggetti beneficiari a mezzo di telegramma e con preavviso almeno di due giorni al domicilio del lavoratore utilizzato.
 - 12.** Il lavoratore utilizzato può partecipare ad un solo cantiere di lavoro nel periodo di validità della graduatoria di cui al comma 4.
 - 13.** La disponibilità per la partecipazione al cantiere di lavoro è registrata nel Piano di azione individuale.

art. 5 Misura dell'indennità giornaliera e misura del finanziamento

1. L'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori utilizzati, individuati ai sensi dell'articolo 4, viene fissata in 50,46 euro. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.
2. La Regione contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.
3. Rimangono a carico dei soggetti beneficiari le spese relative all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.6 Modalità di presentazione dei progetti

1. Nel caso di progetti finanziati totalmente dai soggetti beneficiari, la domanda di autorizzazione ed il relativo progetto sono presentati, a pena di esclusione, sull'apposito modulo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, sottoscritti digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata entro il 31 dicembre 2020.
2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la Regione approva i progetti di cui al comma 1 e ne autorizza la realizzazione.
3. Nel caso di progetti cofinanziati dalla Regione, la domanda di finanziamento, è presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL, (Istanze OnLine) a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, a partire dalle ore 10.00 del 7 maggio 2020 alle ore 12.00 del 3 giugno 2020.

art. 7 Progetti di cantieri di lavoro

1. I progetti di cantieri di lavoro devono prevedere la realizzazione di attività temporanee o straordinarie per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.
2. Ciascun progetto di cantiere di lavoro contiene le seguenti indicazioni:
 - a) soggetto beneficiario;
 - b) Comune ricompreso nei comprensori montani di cui all'allegato A riferito all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n.33 con meno di 15.000 residenti al 31 dicembre 2019;
 - c) referente amministrativo del progetto;
 - d) coordinatore del progetto;
 - e) titolo del progetto;
 - f) finalità da perseguire;
 - g) descrizione delle attività da realizzare;
 - h) luogo di svolgimento delle attività;
 - i) numero di lavoratori coinvolti;
 - l) durata del cantiere espressa in numero di giornate lavorative;
 - m) previsione della sicurezza sul lavoro, durata dell'attività formativa, dispositivi di

protezione individuale e piano della sicurezza;

n) costo complessivo dell'indennità giornaliera, della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura INPS;

3. La durata dei cantieri di lavoro è non inferiore a 65 giornate e non superiore a 174 giornate.

4. I lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario giornaliero di 6,30 ore per cinque giorni feriali alla settimana.

5. Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è impiegato nella attività del progetto.

6. I progetti devono essere avviati perentoriamente entro il 31 ottobre 2020 e concludersi entro il 30 giugno 2021.

art. 8 Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dalla Direzione centrale competente in materia di osservatorio del mercato del lavoro.

2. Contestualmente all'inizio del periodo di utilizzazione dei lavoratori, i soggetti beneficiari effettuano la comunicazione obbligatoria mediante il Sistema informatico Adeline utilizzando il codice C.03.00 lavoro o attività socialmente utile (LSU-ASU).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE